

LA STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL' OLTREPO PAVESE ETS

STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Sede - Durata

1. E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro, denominata "STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE ETS", di seguito semplicemente indicata come "Associazione", con sede legale ed amministrativa in Via Riccagioia 48 – Torrazza Coste – Pavia. L'Associazione rientra fra gli Enti del Terzo Settore e opererà nel pieno rispetto di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e dal Decreto Legislativo 117/2017 ed eventuali successive modifiche.
2. L'Associazione potrà operare anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero, scelti dal Consiglio di Amministrazione, e ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali.
3. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050.
4. L'Assemblea degli Associati potrà, con propria deliberazione, disporre la proroga della durata o l'anticipato scioglimento dell'Associazione.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione persegue l'affermazione dell'identità storica; culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento, definita secondo i confini geografici del territorio "Oltrepò Pavese", attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:
 - a) valorizzare e promuovere il territorio attraverso il turismo, le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, le tipicità locali legate alla storia e alle tradizioni delle piccole aziende familiari dei territori collinari, le attività agricole svolte sul territorio collinare e montano fondamentali per la salvaguardia dei nostri paesaggi e delle biodiversità agricole e naturali, la produzione di specialità enogastronomiche, le produzioni dell'economia sostenibile sotto l'aspetto ambientale ed etico, e qualsiasi attività operante nel territorio da ritenersi compatibile con gli scopi dell'associazione;
 - b) incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica dell'Oltrepò Pavese individuando i mercati o i target dotandosi di eventuali strutture proprie adatte allo scopo;
 - c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali, ludiche ed ambientali presenti in Oltrepò Pavese;
 - d) proporre una segnaletica informativa di pubblica utilità e di servizio con il logo della Associazione, identificativo dell'area di riferimento e del vino;

e) definire, nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il Regolamento di Gestione della Associazione, il Codice Etico e il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell'accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;

f) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attenta alle problematiche territoriali ed ambientali attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

g) garantire agli associati l'informazione di base e di assistenza sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;

h) esercitare un'azione di controllo e di tutela sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive rispetto agli standard di qualità;

i) diffondere l'immagine e la conoscenza dell'Oltrepò Pavese in via diretta e/o attraverso convenzioni con strutture esterne, utilizzo di strutture mediatiche, informatiche e giornalistiche, iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione e unità operative, azioni di commercializzazione anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici, ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

l) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza dell'Oltrepò Pavese e di tutta la zona di produzione;

m) promuovere il turismo territoriale e tutte le forme di attività ad esso collegate con particolare riguardo al vino, ai prodotti locali e a tutti quei prodotti di nicchia fortemente rappresentativi della tradizione locale, ivi comprese quelle esercitate dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali nel rispetto delle finalità e degli scopi sociali;

n) promuovere attività di informazione ed educazione enogastronomica ed alimentare in genere attraverso:

la realizzazione di iniziative di educazione alla salute anche al fine di favorire un corretto approccio con il vino e le bevande alcoliche;

la realizzazione di incontri formativi o altro, indirizzati a esercenti e consumatori, che focalizzano l'attenzione sul consumo di cibo e vino locale sia a livello familiare che nell'ambito degli esercizi che svolgono attività di vendita o somministrazione;

una particolare cura e attenzione a favorire una politica di educazione alla produzione e al consumo del cibo buono, pulito e rispettoso delle pratiche agricole ecocompatibili.

o) favorire l'integrazione socioeconomica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;

- p) realizzare iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e centri di documentazione per dotare il distretto di un'adeguata capacità informativa;
- q) promuovere e favorire ogni attività e/o iniziativa finalizzata a migliorare l'immagine e l'economia del territorio in ogni suo aspetto e forma anche attraverso:
l'organizzazione di pacchetti enoturistici, gastronomici e di soggiorno;
l'effettuazione di eventuali studi di mercato e ad analisi delle tendenze dei consumatori;
la creazione di servizi comuni agli associati nel contesto delle prenotazioni degli itinerari, delle visite e dei soggiorni;
la realizzazione e la promozione di attività, anche commerciali e con caratteristiche imprenditoriali, in proprio o attraverso fornitori, collaboratori e partners (ATI anche in qualità di capofila) finalizzate alla promozione e commercializzazione dei beni e dei servizi prodotti e forniti dagli associati attraverso strutture o mezzi informatici (e-commerce) sempre e comunque nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'associazione e senza scopi di lucro;
l'individuazione di tutte quelle piccole attività artigianali, ricche di conoscenza e tradizioni locali, in via di estinzione, che possano valorizzare i territori in corso di abbandono e i piccoli borghi montani e collinari, tenendo presente che la diffusione di queste competenze e vecchi saperi è importante per il nostro futuro;
- r) definire e coordinare i calendari delle manifestazioni degli associati al fine di evitare, o quanto meno limitare, sovrapposizioni di date e di iniziative;
- s) favorire la collaborazione fra tutti gli enti, le associazioni, le strutture ed i soggetti operanti nel territorio al fine di garantire e tutelare il raggiungimento degli scopi sociali e l'immagine dell'Oltrepò Pavese;
- t) favorire il raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso la cura e la gestione di tutte le componenti necessarie in tema di viabilità, infrastrutture, ambiente, urbanistica e di ogni servizio idoneo alla promozione del turismo e delle attività locali;
- u) partecipare ai tavoli pubblici e privati operanti in Oltrepò Pavese portando progetti e contributi finalizzati alla tutela e alla garanzia del territorio e degli operatori ivi impegnati con attività aziendali e professionali;
- v) costituire commissioni tecniche e di tutela nei vari settori operanti nel territorio al fine di garantire il rispetto delle normative e dei disciplinari vigenti;
- z) svolgere attività di servizi in via diretta e/o indiretta, di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- x) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede;

y) definire accordi di collaborazione con altre Strade dei Vino o organismi turistici e di formazione turistica di zone vicine.

Art. 3 - Soci

1. Gli appartenenti all'Associazione saranno definiti "soci" o "associati" e si divideranno nelle categorie infra disciplinate.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione;

a) produttori vitivinicoli singoli o associati e imbottiglieratori;

b) produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell'area di riferimento;

c) consorzi per la tutela e promozione dei prodotti a denominazione di origine;

d) Comuni, enti locali pubblici e privati, Comunità montane interessate al territorio dell'Oltrepò Pavese, l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Pavia, le Associazioni professionali presenti nel territorio della Provincia di Pavia;

e) enoteche, botteghe del vino e dei prodotti alimentari tipici;

f) esercenti l'attività di ristorazione e ricettive;

g) albergatori ed esercenti attività di alloggio extra alberghiera;

h) esercenti l'attività dell'agriturismo;

i) imprese individuali, artigiane e commerciali con attività compatibili con gli scopi dell'Associazione;

l) associazioni culturali e turistiche locali con scopi sociali attinenti a quelli della presente Associazione e istituti professionali scolastici dei settori interessati.

m) professionisti e aziende operanti nel territorio compatibili con gli scopi sociali;

n) altri soggetti, individuati dall'Assemblea anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Il numero degli associati è illimitato,

4. Requisito indispensabile dell'aspirante socio, per essere ammesso a fare parte della Associazione, oltre quanto stabilito nel Regolamento Interno, di cui infra all'art. 2, è la presenza costante sul territorio della provincia di Pavia con proprie strutture produttive o con proprie sedi o, in ogni caso, con rappresentanze stabili. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'adesione da parte di soggetti aventi sede in territori esterni all'Oltrepò Pavese purchè gli stessi abbiano attività da ritenersi favorevoli e compatibili con gli scopi dell'Associazione.

5. Per quanto riguarda le aziende di cui alle lettere a), b), del primo comma di questo articolo possono essere ammesse a far parte della Associazione quelle aziende che sono iscritte ad un Consorzio di Tutela dei prodotti o quelle il cui prodotto è stato realizzato secondo le norme previste dai relativi disciplinari adottati dalla Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Pavia.

6. Ai fini e per gli effetti del presente Statuto, i soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

7. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

8. I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione nonché i soci fondatori trascorso il primo anno e se in regola con le disposizioni di statuto.

9. Sia i soci fondatori che i soci ordinari e i soci nelle singole categorie di produzione, di commercio e di turismo, devono rientrare negli standard di qualità previsti dal disciplinare di qualificazione e sono tenute al versamento della quota annua per la gestione dell'Associazione.

10. I soci sostenitori sono coloro che, pur non rientrando nelle categorie previste dall'art. 3, intervengono con iniziative di sostegno all'Associazione

11. I soci onorari sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per particolari meriti acquisiti nell'ambito dei settori di attività, di azione e di ricerca dell'Associazione.

Art. 4 - Ammissione

1. Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere:

- a) i dati idonei a identificare il soggetto, persona fisica o società o ente, ed il suo eventuale rappresentante nei riguardi della Associazione se diverso dal titolare o legale rappresentante;
- b) la descrizione delle proprie caratteristiche operative e produttive;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di possedere i requisiti previsti nel Regolamento, di cui infra all'art. 21 per la categoria e l'attività svolta nonché nel Codice Etico;
- d) la sottoscrizione del relativo disciplinare se e per chi dovuto;
- e) la ricevuta di avvenuto versamento della quota fissa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario. Nel caso in cui nel termine di 60 giorni non vengano comunicati il rigetto, o eventuali motivazioni di riserva, la domanda è da intendersi accolta. In caso di rigetto della domanda la quota verrà integralmente restituita.

3. Lo status di socio, una volta acquisito, si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto ai successivi artt.7 e 8.

Art. 5 - Quote sociali e contributi

1. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari ai quali non sono richieste quote o contributi, si impegnano a:

- a) versare una quota fissa annuale di partecipazione da fissarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente da parte del Consiglio di Amministrazione e da onorarsi entro il 1° marzo dell'esercizio di riferimento ovvero contestualmente l'inoltro della domanda in caso di nuova iscrizione. La presente condizione potrà essere modificata in casi straordinari dal Consiglio di Amministrazione con

votazione a maggioranza dei presenti e potrà riguardare solo l'esercizio di riferimento. La scadenza del 1° marzo non sarà considerata come essenziale e vincolante per le Pubbliche Amministrazioni che dovranno perfezionare il versamento entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;

b) una quota annuale proporzionale, diversificata per categoria di adesione ai servizi per cui verranno realizzate delle fasce di valorizzazione da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione. L'associato dovrà formulare istanza con indicazione della fascia di competenza e dovrà onorare la somma corrispondente entro giorni quindici dall'accettazione. Il pagamento della quota darà diritto al godimento dei servizi.

Le modalità e le condizioni attinenti le quote di partecipazioni sono indicate in sede di regolamento e saranno da intendersi ivi applicate.

2. L'entità delle quote è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere modificata in corso di esercizio solo se approvata in sede di Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea il versamento di contributi straordinari per particolari obiettivi.

3. L'Associazione può partecipare a bandi, gare e progetti nonché ricevere contributi finanziari da enti pubblici e privati, da fondazioni e altre associazioni nonché da soggetti privati, può indire e partecipare a raccolte fondi purché le somme siano utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali e associativi e non vi siano finalità di lucro.

4. Le quote di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 di questo articolo non sono rimborsabili neppure parzialmente.

Art. 6 - Obblighi del socio

1. L'associato si impegna:

a) a osservare pienamente le norme statutarie, le norme regolamentari, il codice etico e le delibere degli organi dell'Associazione, nonché a promuovere ed agevolare gli scopi sociali;

b) a permettere ai componenti e agli incaricati del Consiglio di Amministrazione di accedere ai terreni e locali dell'associato, destinati alle attività di competenza dell'Associazione, al fine di consentire i controlli di competenza;

c) ad accettare che i componenti e gli incaricati del Consiglio di Amministrazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione;

d) a non recedere dall'adesione nei primi due esercizi dall'iscrizione garantendo il versamento della quota fissa di cui all'art.5.1.a anche per il secondo anno;

e) a non intrattenere rapporti diretti con collaboratori, fornitori e/o enti o soggetti esterni se inerenti attività di competenza e gestite dall'Associazione. La qualifica di associato ed eventuali ruoli nel

Consiglio di Amministrazione o nelle commissioni sarà da intendersi incompatibile con lo stato di fornitore o consulente.

2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela della riservatezza.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato dell'Associazione viene meno:

- a) per decesso del titolare della ditta individuale o per cancellazione della società o dell'ente;
- b) per cessazione dell'attività o alienazione dell'azienda;
- c) nel caso in cui vengano meno gli indici di qualità e le caratteristiche come previste in sede di regolamento o non vengano rispettate le condizioni previste in sede di Codice Etico;
- d) per recesso volontario, da notificare a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno. Fatto salvo quanto previsto alla lettera d) dell'art.6), il recesso comunicato nei termini avrà effetto alla chiusura dell'esercizio in corso;
- e) per espulsione;
- f) in via automatica e senza necessità di avviso in caso di mancato pagamento della quota di competenza per due esercizi, anche non consecutivi.

Art. 8 - Espulsione

1. Il socio che non adempie agli impegni nei confronti dell'Associazione o che violi le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o le delibere degli organi sociali o che comunque provochi un danno agli interessi dell'Associazione potrà essere espulso dall'Associazione con provvedimento motivato adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Contro il provvedimento il socio espulso potrà presentare opposizione con le modalità di cui all'art. 23.

3. In nessun caso è prevista la restituzione delle quote associative e dell'eventuale contributo straordinario.

Art. 9 - Subentro

1. Nel caso di decesso del titolare dell'impresa individuale o di estinzione della società o dell'ente o di alienazione dell'azienda, di modifica della denominazione o della ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro o di variazione nel termine di sessanta giorni.

2. La domanda, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Art. 10 - Sanzioni

1. Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, di cui intra, che non sia in regola con

l'assolvimento della quota o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza;

a) richiamo a tenere un comportamento conforme e al dovere di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;

b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi dell'Associazione, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;

c) espulsione dalla Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio e fermo quanto previsto ex art.7 comma e), deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato, comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni dall'accertamento.

3. Avverso tale decisione il socio può ricorrere all'Arbitro Unico nei modi e nei termini previsti all'art. 23 del presente Statuto, entro i successivi 30 giorni, presentando le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, in modo preciso e dettagliato, in forma scritta con lettera raccomandata. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione delle sanzioni.

Art, 11. Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a l'Assemblea dei Soci;

b il Consiglio di Amministrazione;

c il Presidente;

d il Collegio Sindacale.

2. Per i soci, l'appartenenza agli organi dell'Associazione non dà luogo alla corresponsione di gettoni di presenza o indennità di carica.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

1. Nell'Assemblea ogni socio, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5 se di competenza, ha diritto ad un voto. I soci morosi nel corso dell'anno di esercizio, stante la perdita del diritto di voto, non verranno convocati in sede assembleare.

2. E' possibile la delega ad altro socio. Nessun socio può rappresentare più di due soci, oltre sé stesso. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo purché nell'area di riferimento, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo elettronico o con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria, o almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea straordinaria. L'assemblea potrà essere effettuata anche in videoconferenza ed il voto potrà essere espresso in tale modalità purchè il socio sia riconoscibile e identificabile.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

4. L'Assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato, o dal Direttore, se nominato.

6. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il Regolamento e il Codice Etico ed eventuali modifiche;
- d) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- e) nomina i membri del Collegio Sindacale e/o dell'Organo di Controllo;
- l) determina l'ammontare delle quote sociali e i contributi.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci fondatori e ordinari; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, di due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. I consiglieri potranno essere eletti fra gli associati o fra soggetti esterni ritenuti compatibili con gli scopi dell'associazione e con il Codice Etico.

2. I consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e dovranno essere compatibili con le caratteristiche individuate nel codice etico. Gli incarichi verranno assunti a titolo gratuito e potranno prevedere, solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, il rimborso delle sole spese documentate.

3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea. Il Consiglio, in particolare:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione scelto fra i consiglieri.
- b) elegge fra i suoi componenti il vicepresidente;
- c) redige il bilancio consuntivo e di previsione secondo le disposizioni di legge, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;
- d) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- e) delibera sull'espulsione dei soci;
- t) propone all'Assemblea il Regolamento interno e il codice etico nonché eventuali modifiche;
- g) controlla i requisiti degli aderenti;
- h) ha facoltà di nominare un eventuale Direttore, fissandone i compensi, e, se ritenuto necessario, può assumere e licenziare il personale dell'Associazione;
- i) nomina le Commissioni Interne per il buon funzionamento, il controllo e la gestione operativa dell'Associazione;
- l) delibera ogni altro atto di amministrazione
- m) non ci saranno conflitti di interesse fra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vicepresidente, nell'ambito delle rispettive attività e professionalità, ed i soci se non per motivi strettamente connessi alla rappresentanza ed all'attività dell'Associazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta questi lo ritengano opportuno e comunque almeno

una volta ogni quadrimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La seduta può essere effettuata anche in videoconferenza ed il voto potrà essere espresso in tale modalità.

5. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione mediante fax o mezzo elettronico o con lettera raccomandata a.r. o PEC e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché le materie da trattare.

6. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

7. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal redattore. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) propone al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- e) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio d'Amministrazione;
- f) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione
- g) conferisce procure, previa deliberazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Art. 17 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, accertati gli obblighi e le disposizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore e la compatibilità con l'Organo di Controllo, è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi che non potranno essere scelti fra gli associati o i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio Sindacale nomineranno il Presidente al loro interno. La maggioranza dei membri dovrà essere iscritta all'Albo dei Revisori Legali.

2. L'Assemblea determina l'eventuale compenso del Collegio.

3. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

4. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Patrimonio e Bilancio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5, dagli avanzi di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. L'esercizio economico-finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione sarà approvato entro 4 mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 18 - Commissioni Interne

L'Associazione, per verificare i requisiti e il rispetto degli standard minimi di qualità degli aderenti, favorire e ottimizzare i rapporti nei confronti degli associati e dei soggetti esterni, nonché perfezionare ogni attività connessa e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, può istituire commissioni interne settoriali composte da esperti esterni e/o da soggetti proposti dai singoli associati o individuati fra gli stessi. Le nomine saranno valutate e ratificate dal Consiglio di Amministrazione che ne specificherà i compiti e le modalità di lavoro. I membri che faranno parte delle Commissioni dovranno accettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico. Verrà altresì istituita Commissione avente funzioni di Segreteria per i rapporti con gli associati, gli enti, i collaboratori, i fornitori ed i soggetti esterni al cui interno verrà altresì nominato Tesoriere. Non potranno far parte delle Commissioni interne i Consiglieri contestualmente eletti nel Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti nominati all'interno delle commissioni potranno rapportarsi direttamente con il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricati. Le varie commissioni dovranno collaborare fra loro e potranno essere convocati tavoli di lavori condivisi e collegiali. L'attività dei membri delle varie commissioni sarà da intendersi a titolo gratuito. Posso essere previsti rimborsi aventi ad oggetto spese documentate e preventivamente autorizzate. I membri delle Commissioni dureranno in carica per mesi dodici rinnovabili di anno in anno fatta salva la facoltà di revoca o di sostituzione in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione da parte del Consiglio d'Amministrazione. I membri potranno rimettere il proprio incarico in qualsiasi momento senza necessità di motivazione fatto salvo il termine di preavviso di giorni trenta che potrà essere rinunciato a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Art.19 – Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'Organo di Controllo abbia competenza autonoma e indipendente rispetto al Collegio Sindacale e non sia assorbito dal Medesimo, potrà nominarne i componenti in aderenza alle disposizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 - Tenuta dei Libri

Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei soci, i libri dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 21 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo nonché la definizione delle attività, dei servizi e degli standard minimi di qualità sono disciplinati da un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Nel Regolamento Interno, da intendersi redatto ad integrazione del presente Statuto, possono essere stabilite le attribuzioni delle Commissioni nonché le mansioni di eventuale personale dipendente dell'Associazione. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi fra i contenuti dello Statuto e quelli del Regolamento sarà da intendersi applicata la versione indicata in sede di Statuto.

Art. 22 - Logo della Strada

1. L'Associazione adotta un proprio logo che deve rappresentare l'integrazione tra la componente territoriale e produttiva dell'Oltrepò Pavese.
2. L'uso del logo viene concesso ai soci gratuitamente a tempo determinato durante la loro appartenenza all'Associazione al fine di armonizzare la comunicazione e la promozione del territorio oltrepadano.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro eredi o legatari o aventi causa in genere), connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, vengono deferite ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Pavia, che le parti dichiarano di accettare integralmente. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale di Milano, in considerazione anche delle indicazioni ricevute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia. L'arbitrato avrà natura irrituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo equità. Sede dell'arbitrato sarà Pavia.

Art. 24 - Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione, per i soci fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno stabiliti per tutti i soci in sede di adozione del Regolamento Interno definente gli standard minimi di qualità.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi in materia di associazioni con espresso riferimento al Codice del Terzo Settore ed al Decreto Legislativo n°117/2017 e successive modifiche. In caso di condizioni o clausole che possano in qualsiasi modo, anche parziale, contrastare o risultare incompatibili con le disposizioni del Codice del Terzo Settore si applicheranno e si intenderanno operative quelle ivi contenute.